## E' annullabile il provvedimento di aggiudicazione definitiva se sussiste un interesse pubblico

La stazione appaltante può annullare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ricorrendo un preciso e concreto interesse pubblico.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato (sezione VI) con la sentenza n. 4864 del 2010, condividendo un orientamento giurisprudenziale secondo cui anche se l'aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna di norma il momento dell'incontro della volontà della stessa Amministrazione e del privato di concludere il contratto (manifestata con l'individuazione dell'offerta ritenuta migliore), **non è tuttavia precluso all'Amministrazione di procedere, con atto successivo e con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione**, fondandosi detta potestà di annullamento in autotutela sul principio costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, ma con l'obbligo incombente su di essa di fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela (in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2009, n. 5427).

Per mera completezza di informazione, la vicenda posta all'attenzione del Collegio riguardava un bando pubblico per la stipula di un contratto di vendita/permuta di un suolo di proprietà dell'Ente.

Osservavano i Giudici di Palazzo Spada che la convinzione secondo cui il processo verbale di aggiudicazione equivarrebbe, ad ogni effetto legale, al contratto stipulato, è stata ampiamente superata dalla giurisprudenza amministrativa, ritenendo, infatti, non obbligatoria ed automatica l'applicazione della norma contenuta nell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, non potendosi escludere, quindi, che la stessa P.A., cui spetta valutare discrezionalmente l'interesse pubblico,

possa rinviare la costituzione del vincolo **al momento della stipulazione del contratto,** fino al quale non sussiste un diritto soggettivo dell'aggiudicataria all'esecuzione dello stesso (C.f.r. *ex multis,* Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6338; Sez. IV, 2 gennaio 1996, n. 16).

Pertanto, il Collegio legittimava il comportamento assunto dalla Pubblica Amministrazione ritenendo che, nel caso di specie, al momento dell'adozione della delibera consiliare, la vicenda della procedura fosse ancora allo stadio della fase pubblicistica e che non fosse ancora insorto fra le parti alcun vincolo negoziale in senso proprio.

Oltretutto, si rammenta che è proprio il Codice del Appalti a prevedere, all'art. 11, comma 9, che la stipulazione del contratto di appalto sia subordinata all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, "**fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti".**

***Ufficio Consulenza***